







ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

IL PARCO DI TEPILORA

 \mathbf{E}

L'AGENZIA REGIONALE FoReSTAS

Tra l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora (di seguito denominato Parco) con sede legale e amministrativa a Bitti, in via Attilio Deffenu 69, P.IVA: 01465970919, rappresentata nella sua qualità di Presidente del Parco dal Dott. Roberto Francesco Tola nato a Nuoro il 23/05/1967, C.F. TLORRT67E23F979S, domiciliato presso Posada (Nu) in via Dante n. 3/A

e

L'Agenzia regionale FoReSTAS, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Viale Luigi Merello 86 (codice fiscale e partita Iva 03669190922), agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Salvatore mele, nato a _______ il 09/08/1965, il quale interviene, agisce e stipula, in qualità di sostituto del Direttore Generale, in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia stessa, domiciliata per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

PREMESSO CHE

- Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di:
- o Tutelare il patrimonio ambientale del territorio.
- o Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione.









- o Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale.
- o Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-culturale.
- L'Agenzia regionale FoReSTAS opera, in virtù della nuova Legge Regionale Forestale (L.R. n 8/2016 integrata in alcune parti nel 2017, nel 2018 e nel 2019) quale struttura tecnico-operativa della Regione nel settore forestale e ambientale.
- Il Parco promuove programmi di divulgazione, formazione, studio, ricerca, sviluppo e applicazione nei settori di comune interesse;
- Il Parco intende avviare un rapporto di collaborazione, finalizzandolo allo sviluppo congiunto di studi e approfondimenti nell'ambito delle tematiche oggetto di questo accordo, le quali sono al centro degli interessi scientifici di entrambi i contraenti;

VISTA

- La L.R. 21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora, che all'art. 1 "Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora" afferma:
- 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Tepilora.
- 2. Il Parco naturale regionale di Tepilora comprende le aree di Tepilora e Crastazza nel Comune di Bitti, Sant'Anna nel Comune di Lodè, Usinavà nel Comune di Torpè e il Rio Posada, che attraversa tutti i comuni e sfocia nel Comune di Posada, ed è ubicato in un'area di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, connotata anche dalla presenza di attività antropiche.
- 3. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro











fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

- 4. Il parco ha l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzamento delle attività agro-silvo-pastorali, promuove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualità.
- 5. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora sono:
- a) tutelare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la realizzazione di interventi di:
- 1) ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, delle zone umide, degli ambienti costieri e riparali, ove degradati, anche al fine di ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
- 2) recupero e salvaguardia delle funzionalità generali del sistema idrologico, nella salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e nell'attuazione di interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
- 3) contrasto al fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, attraverso la regolamentazione delle attività che comportano la diminuzione del trasporto solido, quali la realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali;
- b) promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione della risorsa idrica e fluviale quali:
- 1) monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi);
- 2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la provincia competente, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti ne ll'ambito territoriale del parco;
- c) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità della presente legge, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:
- 1) promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- 2) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso impatto ambientale;











- 3) regolamentazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale;
- 4) valorizzazione delle aree ripariali del fiume e dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
- 5) allestimento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
- 6) promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
- 7) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
- 8) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
- 9) individuazione di forme di agevolazione a favore de i proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
- 10) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
- d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.
- 6. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.
- 7. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
 - La L.R. 21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora, che all'art. 10 "Strumenti di pianificazione e programmazione" afferma:
- 1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
- a) il piano del parco;
- b) il programma di sviluppo economico e sociale;
- c) il regolamento del parco.









- La L.R. n. 21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora, che all'art. 16 "Ente foreste della Sardegna" afferma:
- 1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si tiene conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.
- 2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione, che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco, sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco, in coerenza con il piano del parco.
 - La Legge Forestale della Sardegna L.R. n. 8/2016, che all'art. 35 istituisce l'Agenzia FoReSTAS;
 - La Legge Forestale della Sardegna L.R. n. 8/2016, che all'art. 37 "Funzioni dell'Agenzia" afferma:
 - 1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:
 - a) cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare:
 - 1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;
 - 2) attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;
 - 3) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;
 - 4) attuazione di interventi forestali e fitosanitari;
 - 5) espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione;
 - b) difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali e, in particolare:











- 1) esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti a intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto, ovvero sottoposti a regime vincolistico ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923;
- 2) attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attività di presidio idraulico e idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
- c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare:
- 1) esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero, ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);
- 2) svolgimento di attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;
- 3) svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali e i parchi, anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali;
- 4) realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;
- 5) promozione della certificazione della gestione forestale, partendo dal livello aziendale per estendersi alla dimensione territoriale e favorendo le partnership pubblico-private;
- 6) azione di impulso della crescita e dell'associazione delle imprese forestali e dello sviluppo di consorzi, cooperative e forme utili ad accrescere la sussidiarietà pubblico-privato nel settore forestale per l'attuazione delle politiche e dei piani a livello territoriale;
- 7) promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualità e delle attività forestali e silvo-pastorali, condotte secondo i criteri di sostenibilità;











- d) promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare:
- 1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;
- 2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;
- 3) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente;
- 4) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire la competitività nel settore forestale;
- 5) consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali.
- 2. L'agenzia può sottoscrivere convenzioni con gli enti locali per l'utilizzo del proprio personale finalizzato alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale.
- 2-bis. L'Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, agropastorale e faunistico ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da privati e operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La narrativa che precede è parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Oggetto









Il Parco intende instaurare un rapporto di collaborazione con l'Agenzia regionale FoReSTAS. Il Parco richiede l'assistenza tecnica dell'Agenzia regionale FoReSTAS necessaria per la redazione ed attuazione di studi, piani e programmi di interesse del Parco naturare regionale di Tepilora.

ART. 3 – Programma delle attività

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al precedente articolo 2, potranno essere attivati accordi per lo sviluppo di specifiche attività che dovranno tener conto delle effettive risorse disponibili e della necessità che la loro attuazione debba rivestire interesse in quanto attività istituzionali dei due contraenti.

Tali accordi definiranno i dettagli tecnico-scientifici ed economici dei progetti che si intendono sviluppare, oltre che i ruoli, le attività, la tempistica, gli oneri e la durata.

ART. 4 – Responsabili dell'Accordo

I Responsabili designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

- per il Parco: il presidente dott. Roberto Tola,
- per l'Agenzia regionale FoReSTAS: il sostituto del Direttore Generale dott. Salvatore Mele.

ART. 5 – Modalità di esecuzione dell'accordo

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dei contraenti. Le successive eventuali convenzioni attuative definiranno oltre che i dettagli tecnico - scientifici anche quelli economici relativi alle attività oggetto delle stesse.

ART. 6 - Personale









Il personale dell'Agenzia regionale FoReSTAS potrà operare per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e applicazione presso la sede del Parco e del pari dicasi per il personale del Parco presso le sedi dell'Agenzia regionale FoReSTAS.

ART. 7 – Personale e regolamenti

Il personale del Parco che si rechi presso la sede dell'Agenzia regionale FoReSTAS è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore in tale struttura e del pari dicasi per il personale dell'Agenzia regionale FoReSTAS che si rechino presso la sede del Parco.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679.

ART. 9 – Responsabilità

Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare presso la sede dell'altra parte, in esecuzione del presente accordo, al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

ART. 10 – Risultati e pubblicazioni

I dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati dai contraenti nell'ambito dei fini istituzionali, ovvero in forma gratuita ed esclusivamente per finalità scientifiche e didattiche con l'avvertenza di citarne la fonte di finanziamento ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli stessi indicando, obbligatoriamente, che si tratta di un risultato comune. La









divulgazione dei risultati potrà avvenire mediante pubblicazione su supporti informatici o sui rispettivi siti internet previo accordo e comunicazione fra le parti.

ART. 11 – Segretezza e riservatezza

Il Parco e l'Agenzia regionale FoReSTAS si rendono garanti che il rispettivo personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nel corso delle attività regolate dalla presente scrittura.

ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione

Il presente atto ha durata di tre anni e alla scadenza potrà essere rinnovato su accordo delle parti; esso viene a cessare qualora uno dei contraenti trasmetta la decisione a mezzo PEC sei mesi prima della scadenza.

ART. 13 - Oneri fiscali

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ART. 14 – Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

ART. 15 - Modificazioni









Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 16 – Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente scrittura.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione della presente scrittura sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Nuoro dove il collegio arbitrale avrà Sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti, inappellabili ed immediatamente esecutive.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

per il Parco (Dott. Roberto Tola)	
per l'Agenzia regionale FoReSTAS (dott. Salvatore Mele)	









Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati:

ART. 9– Responsabilità

ART. 11 – Segretezza e riservatezza

ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione

ART. 14 – Norme finali

ART. 15 – Modificazioni

ART. 16 – Foro competente

per il Parco (Dott. Roberto Tola)	
per l'Agenzia regionale FoReSTAS (dott. Salvatore Mele)	